

N. R.G. 8839/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro

Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.10.2023, ha pronunciato in primo grado la seguente

SENTENZA

nella causa previdenziale iscritta al n. 8839 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Roma, promossa

DA

, rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo depositato in forma telematica, dall'Avv. Marco Mantello, domiciliato in Roma, Via Adolfo Apolloni 19, presso l'Associazione A.P.I.C.I.

RICORRENTE

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente p.t..

RESISTENTE

CONTUMACE

OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980



CONCLUSIONI:

Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.3.2023, si rivolgeva al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che in data 14.1.2022 aveva promosso istanza per ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 10.10.2022 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 25.11.2020 (data di presentazione del ricorso amministrativo); che in data 25.10.2022 il predetto decreto era stato notificato all'INPS (all. 1); che in data 25.10.2022 aveva anche inviato all'Istituto, a mezzo pec, il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 2); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 25.11.2020, la condanna dell'INPS a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.

Non si costituiva in giudizio l'INPS, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso.

Nel corso del giudizio la parte ricorrente produceva provvedimento di liquidazione dell'INPS datato 24.3.2023, nonché cedolino del mese di maggio 2023 da cui risultava la messa in pagamento della prestazione in oggetto, con i relativi arretrati.

All'udienza fissata per la discussione, il difensore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente alla sorte capitale, nonché la condanna dell'INPS al pagamento della somma di cui all'allegato prospetto a titolo di interessi/rivalutazione, oltre che il pagamento delle spese di lite.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che l'INPS – come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente e come risultante dalla documentazione da questa prodotta – nelle more del giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente, relativamente alla domanda di condanna all'erogazione della prestazione in oggetto e dei ratei arretrati.

Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con liquidazione anche gli arretrati dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (a maggio 2023), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 25.10.2022.

Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente soddisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente relativamente alla sorte capitale.

Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale di condanna alla liquidazione della prestazione in oggetto e dei ratei arretrati. (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).

Quanto alla richiesta attorea relativa al pagamento degli accessori sui ratei arretrati corrisposti dall'INPS, va detto che la domanda è meritevole di accoglimento.

Al riguardo deve premettersi che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991 che ha esteso ai crediti previdenziali ed assistenziali la disciplina dettata



dall'art. 429 c.p.c. in materia di crediti di lavoro, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato fino all'attualità. In ogni caso, nel caso di specie trovano applicazione *ratione temporis* le norme di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/91 ed all'art. 22, comma 36 seconda parte, L. 724/94. La prima di tali disposizioni prevede: "gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda.

L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". La seconda disposizione a sua volta recita: "L'art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.."

In sostanza, con l'entrata in vigore di tali norme, pur non essendo intervenuta una modificazione della natura del credito previdenziale da credito di valore a credito di valuta, lo stesso è stato privato del carattere peculiare dell'indicizzazione che, ex art. 429 comma 3 c.p.c. ne esaltava la componente sociale; e, pertanto, dal 31 dicembre 1994, la mora nell'adempimento di un credito previdenziale non costituisce più fonte di responsabilità per la mancata disponibilità della somma e per la perdita di valore della medesima a causa dell'inflazione, ma attribuisce al creditore il limitato diritto agli interessi legali sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno eccezionalmente ritenuto "in re ipsa" per il sol fatto della svalutazione, quando risulti superiore al tasso degli interessi (v. Corte dei Conti, sent. N. 77/A, 18/03/98). La limitazione posta dall'art.16, L. n. 412/1991 (come interpretato da Corte Cost. n.394/1992), ha dunque ripristinato il meccanismo di cui all'art. 1224 c.c. per i casi in cui la fattispecie costitutiva della responsabilità dell'ente erogatore della prestazione si sia realizzata dopo l'entrata in vigore della legge predetta (ed è ovviamente il caso di



specie).

In forza di tale norma, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle maggiori somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento danni cagionatogli dalla diminuzione del valore del suo credito. Il che significa che nei casi in cui il tasso legale degli interessi è superiore al tasso di svalutazione, la rivalutazione non va riconosciuta.

Esaminati dunque i conteggi depositati dalla parte ricorrente e constatato che essi risultano predisposti in applicazione dei tali principi, in conclusione deve condannarsi l'INPS a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 714,41, a titolo di interessi/rivalutazione sui ratei corrisposti in ritardo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'INPS, considerato che la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

- A) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di condanna all'erogazione della prestazione in oggetto e dei ratei arretrati;
- B) condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente la somma di euro 714,41, a titolo di rivalutazione/interessi sui ratei corrisposti in ritardo;
- C) condanna l'INPS a rifondere il ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.

Roma, 12.10.2023.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano

